**STATUTO**

dell’*Associazione ..................................* in ..................... (BG)

**Art. 1 - Denominazione**

È costituita, senza scopo di lucro, per iniziativa degli enti sotto elencati:

* Parrocchia di ....................................................................., con sede in ............................
* Parrocchia di ....................................................................., con sede in ............................
* Fondazione/Associazione ................................................., con sede in .............................

l’Associazione non riconosciuta (Codice Civile art. 36 e seguenti), denominata: “Associazione....................”.

**Art. 2 - Sede**

La sede dell’Associazione è in .......................................................................................

**Art. 3 - Le Finalità e la durata**

*Nella speranza di generare insieme condizioni e forme di vita autenticamente umane alla luce del Vangelo* (*cfr.* Art. 2 dello Statuto delle Comunità Ecclesiali Territoriali CET), l’Associazione si propone di:

1. valorizzare l’azione pastorale e le potenzialità educative, formative e culturali delle parrocchie di ............. e di .........................., in sintonia con le finalità educative della fondazione/associazione ... ......................, entro la Comunità Ecclesiale Territoriale cui appartengono;
2. sostenere prioritariamente le scuole dell’infanzia paritarie ............................. di .............. attraverso una gestione unificata che assicuri continuità al servizio, massima qualità educativo-didattica entro un’efficace economia di scala;
3. avvalersi della piena libertà riconosciuta alle scuole paritarie per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico, improntata ai principi della Costituzione Italiana, ferma restando la responsabilità pastorale delle parrocchie sulle scuole del proprio territorio;
4. organizzare, direttamente o valorizzando singole iniziative degli enti associati, attività volte alla formazione umana e cristiana, allo sviluppo culturale delle comunità ed all’educazione dell’infanzia, della gioventù e della famiglia.

Perseguendo gli scopi statutari, l’Associazione potrà inoltre:

1. promuovere, sostenere e realizzare ogni idonea iniziativa (ad es. conferenze e corsi anche gratuiti su temi educativi);
2. compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria comunque connessa al raggiungimento degli scopi degli associati;
3. contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private che perseguano scopi analoghi.

L’Associazione si configura quale *attività di interesse generale* (*L. 106/2016, art.1; D.lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera d: educazione, istruzione e formazione professionale* (...).

L’Associazione ha durata illimitata e svolge le sue attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

**Art. 4 - I Soci**

Possono essere soci:

1. Le persone fisiche, gli enti ecclesiastici o altri enti che condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione.
2. Le Parrocchie che, sentito il proprio Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPaP) e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) e ottenuta l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, hanno trasferito la gestione della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale all’Associazione.
3. Gli altri enti educativi che hanno trasferito la gestione della propria scuola dell’infanzia paritaria all’Associazione, secondo la normativa vigente.
4. Le Parrocchie che pur non avendo in gestione una Scuola dell’Infanzia, sentito il proprio CPaP e il CPAE e ottenuta l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, condividono gli scopi dell’Associazione e contribuiscono alla loro realizzazione.

I soci si distinguono in due categorie:

1. Soci fondatori: sono soci fondatori le Parrocchie e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Più in particolare:

1. l’Ente fondatore, in seno all’assemblea dei soci, è rappresentato dal rispettivo legale rappresentante, fatto salvo quanto descritto nel seguente paragrafo 2;
2. il legale rappresentante di più enti o parrocchie associati, sentiti i Consigli pastorale e per gli Affari economici delle singole parrocchie e ottenuto il parere favorevole dell’autorità diocesana, designa per ciascuna parrocchia una distinta persona valida a rappresentare, in seno all’assemblea dell’Associazione, ognuna delle parrocchie associate affinché le più parrocchie associate siano rappresentate in assemblea da distinte persone fisiche a ciò delegate.
3. Soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche, gli enti ecclesiastici o altri enti privati che, avendone i requisiti e desiderando partecipare e contribuire con il proprio aiuto morale e materiale alla vita dell’Associazione, chiedano per iscritto e ottengano dal Consiglio di Amministrazione l’accettazione dell’adesione e versino la quota annuale di iscrizione fissata dal Consiglio stesso.
4. Decade dalla propria condizione di socio, senza aver diritto al rimborso della quota d’iscrizione versata, chiunque compia atti che, volontariamente o involontariamente, possano creare danno o pregiudizio all’Associazione, alla sua immagine, alla sua attività o agli altri soci, siano essi fondatori o ordinari.
5. L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato il socio interessato. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
6. Il diritto di recesso è regolato dall’art. 24, comma 2 del Codice Civile. Tale diritto, per le Parrocchie che abbiano trasferito la gestione della propria Scuola dell’Infanzia all’Associazione, è possibile solo dopo il quinto anno della loro appartenenza all’Associazione stessa, fatte salve particolari situazioni/condizioni da valutare da parte dell’Autorità ecclesiastica diocesana.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione stabilisce le modalità e le condizioni anche economiche dell’eventuale ritorno della titolarità della scuola all’Ente recedente, fatto salvo, per le parrocchie, il parere vincolante dell’Autorità ecclesiastica. L’operazione non dovrà comunque impedire lo svolgimento e la conclusione delle normali attività dell’anno scolastico in corso.

**Art. 5 - Il Patrimonio sociale e i mezzi finanziari**

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla dotazione in denaro e/o beni mobili e/o immobili, risultante dall’atto costitutivo e conferita dai soci fondatori. Il patrimonio potrà, inoltre, essere incrementato mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devoluti con espressa destinazione di incremento del patrimonio, nonché con altri beni acquisiti con economia di gestione.

L’Associazione persegue i propri fini utilizzando:

1. contributi annuali dei soci fondatori;
2. contributi annuali dei soci ordinari;
3. donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società ed enti, sia pubblici che privati, non espressamente destinati all’incremento della dotazione patrimoniale.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta, né in forma indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali (intendendo per tali tutti quelli statutariamente previsti).

**Art. 6 - Esercizio finanziario**

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 7 - Gli organi dell’Associazione**

Gli organi dell’Associazione sono:

1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vice-presidente;
4. il Revisore legale (se previsto, o nel caso l’Associazione sia riconosciuta Ente del terzo settore).

**Art. 8 - L’Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.
2. Il bilancio, accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui opera l’Associazione, viene validato dall’organismo tecnico scelto dall’Associazione e visto dall’Autorità ecclesiastica competente. Sarà poi depositato presso la sede sociale dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
3. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari. Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, si riterrà validamente indetta l’Assemblea in seconda convocazione ed in tal caso le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione dei casi previsti nei successivi artt. 15, 16 e 17 in cui è necessaria la maggioranza qualificata dei soci.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei soli presenti.
5. Delle deliberazioni Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Si richiama a valere l’art. 4, comma 2, lettera a) del presente Statuto.
7. I soci possono partecipare all’Assemblea di persona o con delega ad un altro socio. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
8. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche via mail) contenente l’ordine del giorno diretta a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in mancanza, da uno dei soci presenti a ciò appositamente eletto.
10. All’Assemblea competono le seguenti funzioni:
11. nominare e revocare il Consiglio di Amministrazione;
12. approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
13. assumere tutte le decisioni che esulino dalle competenze degli altri organi sociali;
14. nominare, se ritenuto necessario, un Gruppo di lavoro, che coadiuvi il Consiglio di Amministrazione nella gestione delle scuole dell’infanzia associate, secondo la norma stabilita dall’art. 11, comma 10, del presente Statuto;
15. approvare il Regolamento interno dell’Associazione adottato dal Consiglio di Amministrazione;
16. deliberare i provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio di Amministrazione (art. 4, comma 2, lettera d) del presente Statuto).

**Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri.

Essi sono scelti dall’Assemblea prioritariamente tra i legali rappresentanti delle Parrocchie, degli Enti fondatori dell’Associazione o tra i loro delegati; gli altri membri sono liberamente eletti dall’Assemblea dei soci.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente scelto tra i membri già legali rappresentanti o loro delegati, che hanno ceduto la gestione della propria Scuola dell’Infanzia all’ “Associazione

...................................................................................................”in ............

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice presidente per il quinquennio.
2. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Alla sostituzione dei consiglieri, cessati per qualsiasi motivo, provvede con propria deliberazione l’Assemblea dei soci, come stabilito al comma a) del presente articolo. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso all’atto della loro nomina.
4. Nelle more della riunione dell’Assemblea chiamata a sostituire gli amministratori cessati, il Consiglio può provvedere a surrogarli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
5. Qualora per dimissioni o decadenza venisse meno la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all’insediamento di quello nuovo, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti. La sua ricostituzione, su istanza dei consiglieri rimasti, avviene con le procedure previste dal presente articolo.

**Art. 10**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice presidente, ritenga opportuno convocarlo, ovvero quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice presidente.
3. Della convocazione del Consiglio è data notizia ai consiglieri, secondo le previste formalità, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con voto, sempre palese, della maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un solo voto.
6. Quando il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari di membri, prevale il voto del Presidente.

**Art. 11**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, per il conseguimento degli scopi statutari e può nominare procuratori speciali anche tra i propri membri.

In particolare il Consiglio:

1. predispone, di norma, entro il mese di aprile il bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre precedente;

1. nomina il Segretario della Associazione, stabilendone funzioni e mansioni;
2. adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
3. delibera il regolamento interno ed i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento delle Scuole dell’infanzia associate nel rispetto delle norme vigenti;
4. determina la quota annuale di adesione dei soci e l’eventuale loro quota straordinaria di partecipazione in caso di necessità, secondo il regolamento interno vigente;
5. procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per accertarne la permanenza dei requisiti, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
6. delibera le modalità economiche e procedurali relative al recesso del socio, quando possibile;
7. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal Contratto nazionale di categoria e dalle norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro;
8. delibera la misura delle rette di frequenza della Scuola dell’infanzia associate;
9. individua, se ritenuto necessario, un Gruppo di lavoro o Comitato scuola, formato da persone idonee al fine di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella gestione delle scuole associate (art. 8, comma 10, lettera d) esclusivamente a livello consultivo. Tale Gruppo di lavoro è sempre presieduto dal presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione;
10. valuta, nella misura necessaria, la modalità di incontro, durante l’anno scolastico, con le rappresentanze istituzionali delle scuole dell’infanzia associate sul territorio, anche in ordine alle norme e agli obblighi delle convenzioni in essere;
11. elabora e approva il Progetto Educativo dell’Associazione; approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dal Collegio dei docenti delle scuole associate, tenendo conto delle diverse identità delle stesse;
12. valuta le azioni intraprese e da intraprendere in merito alle aspettative del territorio (famiglie, Parrocchie, CET, Ente Locale);
13. stipula le convenzioni con i singoli Comuni in cui le Scuole dell’Infanzia paritarie associate svolgono il servizio educativo e scolastico;
14. garantisce, per le suddette Scuole, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento della parità scolastica (L. 62/2000; D.M.83/2008, art. 5) e per lo svolgimento dei servizi educativi (Dlgs. 65/2017).

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario il quale provvede alla tenuta del libro verbali.

**Art. 12 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e delle singole scuole dell’infanzia associate ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l’Assemblea dei soci e cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte.

Se presente, il presidente presiede il “Comitato scuola” come stabilito nel precedente art. 11, comma 10.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di giustificata assenza o impedimento del Presidente, il Vice presidente può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi atti verranno sottoposti a ratifica in riunione da convocarsi al più presto.

**Art.13 - Le Funzioni e i compiti del Segretario**

Il Segretario viene scelto all’interno o all’esterno del Consiglio di Amministrazione. Esso svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario cura inoltre:

* la verifica del pagamento delle quote associative, se deliberate;
* la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio di Amministrazione, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione;
* la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le domande di ammissione dei nuovi soci;
* i rapporti tra i soci e l’Associazione;
* la registrazione dei nuovi soci e l’aggiornamento del registro relativo.

**Art. 14 - Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

**Art. 15 - Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentita l’Autorità ecclesiastica diocesana competente e l’ADASM-FISM di Bergamo.

Tali deliberazioni devono essere assunte con la presenza di tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione**

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato, su istanza del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei soci a ciò espressamente convocata, in questo caso, con lettera raccomandata.

Con la medesima deliberazione l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, perché provvedano alla devoluzione del patrimonio a norma dell’art. 17 del presente statuto.

**Art. 17 - Estinzione o scioglimento**

Nel caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione i beni ed i valori che residuano saranno devoluti, in proporzione, ai soci fondatori: Parrocchie di ................ e di ...................... e fondazione/associazione .................................................... in ................... ead altri eventuali Enti soci che hanno ceduto le proprie attività all’Associazione e/o hanno contribuito al suo sostentamento, oppure ad altri Enti con finalità analoghe, ai fini di pubblica utilità, individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’Ordinario diocesano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione devono avvenire con deliberazione dell’Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono i principi e le norme vigenti.

Bergamo, ...........................................

Firmato: .............................................